

Comune di Termoli

(Prov. Campobasso)



Settore Finanze – Fiscalità Locale

Servizio Tributi IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

INFORMA

che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per il 2012.

<u>Soggetti passivi</u>: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: tutti gli immobili posseduti, fatta eccezione per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs. 23/2011.

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto*: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati* di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili*: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet dell'Ente;
- Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Tutti gli altri immobili	0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni (aliquota e detrazioni) per l'abitazione principale e le pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile anche se i componenti del nucleo, nell'ambito del territorio comunale, hanno stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

<u>Detrazione</u>: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. Le detrazioni spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

<u>Calcolo dell'imposta</u>: deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull'imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la **quota statale**, pari al 50% del tributo determinato applicando l'**aliquota statale di base.**

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

Pagamento: Non è ammesso il pagamento in unica soluzione, il versamento dell'imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è L113. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	
Fabbricati rurali strumentali	3913	
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

<u>Dichiarazione</u>: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito D.M.. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione (I.C.I. riferita all'anno d'imposta 2011), deve essere presentata entro il **30/09/2012.**

<u>Per maggiori informazioni</u>: Pronto I.M.U. 0875-712121 oppure: Calcolo on-line e stampa F 24 sul sito web: www.comune.termoli.cb.it Termoli, lì 30 maggio 2012

Il Funzionario Responsabile Dr. Giuseppe Giagnorio

Il Dirigente D.ssa Norma Peruzzini